



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 13/02/2020

PROT. N. 8365

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **tedici** del mese di **Febbraio** alle ore **19:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	RIVA RENATA	Giustific. Assente
GELATI LUIGI	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
MONTAGNANI ANTONELLA	Presente	CONTRATTI MIRKO	Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente	FERRARI FRANCESCO	Giustific. Assente
BALZANELLI ALFREDO	Giustific. Assente	DE DONNO GIUSEPPE	Giustific. Assente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	TOTARO MATTEO	Presente
TRECCANI PATRICK	Giustific. Assente	GABBIOLI PAOLA LUISA	Giustific. Assente
MALAVASI VALENTINA	Presente	CARRA DEBORA	Giustific. Assente
RODIGHERO RUDY	Presente		

Totale Presenti: 10 - Totale Assenti: 7

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Longhi Federico, Cicola Cinzia e Fiaccadori Ivan.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Maffezzoli Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco Carlo Bottani che illustra l'argomento, seguono gli interventi dei vari Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

PREMESSO CHE

con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019;

VISTE

la Legge n. 342 del 21.11.2000, recante disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'I.R.P.E.F.;

la Legge 18.10.2001, n. 383 "Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa";

la circolare n. 92 del 22.10.2001, punto 5 "disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.";

CONSIDERATO che la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge Finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 142 stabilisce che: *"I Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorrere dalla data di pubblicazione nel predetto sito informativo. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (...) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (...)"*;

DATO CHE

con l'art. 77 bis, comma 30 del D.Lgs. del 25/06/2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e l'art. 1 comma 123, della legge 13/12/2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 07 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011 la definizione delle modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di aumentare la stessa prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto, la possibilità per i comuni di istituire l'addizionale con un'aliquota non superiore allo 0,2% elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% dei primi due anni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.Lgs 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 la sospensione di cui all'art. 1, comma 7 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla legge 126/2008 confermata dall'art. 1 comma 123 della legge 220/2012, non si

applica, a decorrere dall'anno 2012 all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e fissato l'aliquota allo 0,70% con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00 con decorrenza 01/01/2012;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato ed integrato dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modifiche dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita. L'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 05/08/2013 con la quale è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,70% con una soglia di esenzione per redditi annui non superiori ad € 10.000,00 così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 70 del 28/11/2013 con la quale è stato modificato l'art. 4 del regolamento con decorrenza 01/01/2014 stabilendo l'esenzione dell'applicazione dell'aliquota a favore dei contribuenti il cui reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., sia inferiore od uguale ad Euro 13.000,00 confermando l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,70%;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 21/07/2015 con la quale è stata confermata per l'anno 2015 l'aliquota nella misura dello 0,7% e la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore ad euro 13.000,00 (tredicimila);

RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2016";

RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2017 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2017";

RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2018 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2018";

RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 27/12/2018 avente per oggetto "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2019";

RITENUTO pertanto di confermare anche per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,70% al fine di finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, confermando altresì la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 13.000,00 (tredicimila);

VISTA, altresì, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che all'articolo 1, comma 169, stabilisce che le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti prot. n. 3392 del 07/02/2020;

VISTI:

- Il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;
- Il regolamento di contabilità;
- Lo statuto del Comune di Curtatone;
- I pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n.° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 07/02/2020;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Il Presidente, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alla votazione;

Presenti e votanti n. 09 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 09, astenuti n. 01 (Consigliere Totaro Matteo), contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di confermare anche per l'anno 2020 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;

2) Di confermare la soglia di esenzione fino a 13.000,00 euro prevista all'art. 4 del Regolamento Comunale, sopra richiamato, *“(...) precisando che detta soglia è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre in caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero imponibile”*;

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Maffezzoli Giorgio

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Doda

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONIMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 08/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/04/2020 .

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 08/04/2020 al 23/04/2020 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro